

PROVINCIA di MILANO

COMUNE di COLOGNO MONZESE

REGOLAMENTO EDILIZIO



MILANO
L. di G. PIROLA
Via Cavallotti, 16

1939 (XVII)

N. 468

Pubblicare

COMUNE di COLOGNO MONZESE

REGOLAMENTO EDILIZIO

L'anno millenovecentoventanove XVIII
addì undici
del mese di aprile in COLOGNO MONZESE

IL PODESTÀ

Ritenuto necessario procedere alla revisione del regolamento edilizio per armonizzarne le disposizioni con le altre portate dalle nuove Leggi e decreti che con esso hanno attinenza;

*Vista la circolare Prefettoria 14 Febbraio 1938
030-1533*

Approva come appresso il nuovo regolamento edilizio per questo Comune composto di 42 articoli, in sostituzione di quello attualmente in vigore.

*il 30 Marzo 1933 XI # e modificato
con deliberazione 29 Dicembre 1933
XII N 140 approvata dall' Ov. G. S. A.
Cedola F. 2. 1934 XII N 1295*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PODESTÀ

F. A. Capra

IL SEGRETARIO

F. G. Bonalumi

Pubblicato all'albo pretorio il giorno festivo

16 Aprile

1939 XVII

senza reclami.

Per copia conforme all'originale ad uso
amministrativo

IL SEGRETARIO

Bonalumi Alberico

~~IL PRESIDENTE~~

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal

1 del 15

Giugno 1939 - XVII a sensi

dell'art. 129 Regolamento comunale e provinciale, senza reclami.

Al. Bonalumi Reg.

N.º 29658 N.º 1

Giunta Prov. Amministrativa
Seduta 25-5-1939-N.º 2931
Visto per approvazione definitiva

P. Il Prefetto Presidente
Al. Tocchi

Si rilascia in presente copia

conforme all'originale ad uso
amministrativo.

IL SEGRETARIO

CAPO I.

Denuncia di nuove opere - Commissione igienico edilizia

ART. 1.

Chiunque voglia costruire, ricostruire, o modificare sostanzialmente edifici entro il perimetro dell'abitato, dovrà darne denuncia al Podestà, presentandogli, ove occorra, i disegni (1).

La denuncia deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune.

Il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, entro venti giorni dalla denuncia, potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere eventualmente modificato perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato, o perchè contrario a disposizioni di legge e di regolamenti. Trascorsi venti giorni senza osservazioni, il denunciante sarà libero di eseguire i lavori denunciati, salva l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed il rispetto del suolo pubblico.

Ai soli effetti della osservanza delle norme di buona costruzione di cui ai seguenti articoli, i proprietari hanno l'obbligo di denunciare al Podestà ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Tanto la domanda scritta degli interessati per ottenere l'autorizzazione suindicata come l'autorizzazione stessa del podestà sono soggette alla tassa di bollo di L. 4,— a mente dell'Art. 106, lett. B) della tariffa del bollo. Saranno pure soggetti al bollo gli allegati alla domanda, secondo la loro natura, se ed in quanto siano contemplati per alcuna tassa dalla tariffa A annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268.

(1) Per le costruzioni, ampliamenti, od adattamenti di edifici e locali destinati a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di cinque operai, la denuncia di cui sopra dovrà essere fatta anche all'Ispettorato Corporativo (già Circolo d'ispezione del lavoro) competente a sensi dell'art. 40 del Regolamento sull'Igiene del Lavoro 14 aprile 1927, n. 539.

Per le opere in conglomerato cementizio dovrà inoltre farsi denuncia al Prefetto con le modalità prescritte dal R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1213, convertito in legge, e modificato, con legge 5 febbraio 1934, numero 313.

ART. 2.

Secondo quanto prescrive il R. D. L. 25 marzo 1935, n. 640, tutti i progetti per opere di costruzione o ricostruzione dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dei relativi regolamenti, nonchè ai sensi del R. D. L. 29 luglio 1933, n. 1213 sulle opere in conglomerato cementizio, il quale professionista assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

Potranno essere firmati da un geometra i progetti relativi ad opere comprese fra quelle elencate nell'art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274 che approva il regolamento per la professione di geometra.

I lavori dovranno essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di cui ai due commi precedenti.

ART. 3.

È istituita una Commissione Igienico-Edilizia per l'esame dei progetti edilizi.

Essa è costituita dal Podestà, che la presiede, dall'Ufficiale sanitario e da 3 membri nominati dal Podestà, incluso un rappresentante della locale Delegazione dell'U. N. P. A. in quanto sia stata creata. Tale commissione presta la sua opera gratuitamente.

Essa ha inoltre, come compito, di dare il suo parere su modifiche eventuali al piano regolatore, su eventuali progetti edilizi igienici di interesse pubblico, nonchè sull'interpretazione ed eventuali modifiche al presente regolamento.

ART. 4.

I commissari nominati dal Podestà durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno. Alla fine del primo e alla fine del secondo anno dalla nomina generale, i membri uscenti saranno scelti per sorteggio, successivamente per anzianità. Quelli che escono di carica non possono essere rinominati che dopo un anno.

ART. 5.

La commissione edilizia è convocata ordinariamente una volta al mese od anche più spesso, su richiesta del Podestà, quando le esigenze lo richiedano.

Per la validità delle adunanze dovranno essere presenti almeno
tre commissari.

I voti della commissione hanno soltanto valore consultivo essendo riservata al Podestà ogni deliberazione.

La commissione potrà valersi dell'opera del segretario comunale, il quale però non avrà voto, o di altro impiegato da questi delegato.

Si considereranno dimissionari quei commissari che, senza giustificato motivo, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive.

ART. 6.

L'osservanza del presente regolamento è obbligatoria nell'abitato-centro del Comune e nell'abitato delle seguenti frazioni:

(1) *1.° San Giuliano*

2.° San Maurizio al Lambro

*Per l'abitato-centro del capoluogo, si determina
la zona di applicazione del Regolamento nel
raggio di m. 250. dalla Chiesa Parrocchiale
di S. Marco - Per l'abitato della frazione S. Giuliano
la zona stessa e quella compresa nel raggio
di m. 150. dalla Chiesa Parrocchiale di S. Giuliano
Per l'abitato della frazione S. Maurizio al Lambro*

(1) Indicare il perimetro dell'abitato tanto del capoluogo, quanto eventualmente delle frazioni. La determinazione del perimetro può farsi in vari modi, per esempio adottando una certa distanza dalle mura, oppure fissando strade, rogge od altri corsi d'acqua perimetrali.

Le prescrizioni dei regolamenti edilizi possono applicarsi alle frazioni purché costituiscano di fatto, piccoli centri abitati di carattere urbano. Ne sono esonerati i gruppi di cascine di carattere rurale. Le frazioni urbane debbono essere tassativamente indicate in questo regolamento.

la stessa zona è quella compresa nel raggio di m. 150. dalla Chiesa Parrocchiale di San Maurizio.

Valgono invece per tutto il territorio comunale le disposizioni contenute negli art. 24 a 29 corrispondenti agli art. 4 e 5 del R. D. L. 22 novembre 1937, n. 2105.

ART. 7.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni o siano riparazioni, o riforme, o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad attenuare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di tali opere.

ART. 8.

Qualora le opere di cui all'art. 8 debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con assito il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici, a meno che si tratti di opere di lieve entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato.

ART. 9.

Nel corso della costruzione, per eventuali occupazioni di aree stradali, si dovrà ottenere speciale autorizzazione dal Podestà.

Le aree così occupate debbono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta del Podestà, qualora la costruzione sia stata abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.

Si hanno sempre osservate le norme sancite dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore.

CAPO II.

Solidità, sicurezza, decoro e igiene dei fabbricati (1).

ART. 10.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti pei quali sia stato concesso il nulla osta, e secondo le migliori norme dell'arte ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati, quanto per il sistema costruttivo adottato.

ART. 11.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso, in piena conformità con le disposizioni vigenti, in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

ART. 12. X

L'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non deve superare una volta e mezza la larghezza della strada verso cui essi prospettano.

Qualunque sia questa larghezza, essa potrà sempre raggiungere i metri 8 e non dovrà mai superare i metri 16.

I cortili interni dei fabbricati di nuova costruzione devono avere una superficie non inferiore alla quarta parte della superficie totale delle pareti che li recingono, ed in ogni caso il loro lato minore non dovrà mai essere inferiore a metri 4.

ART. 13.

Per larghezza della strada prospiciente si intende la media delle eventuali diverse larghezze, nel tratto verso cui la costruzione è prospiciente.

(1) Per quanto riguarda le regole igieniche si debbono osservare le norme prescritte dal regolamento di igiene di questo comune, nonchè, per le aziende industriali, commerciali ed agricole, quelle stabilite dal regolamento generale sull'igiene del lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530.

Si fa inoltre richiamo alle disposizioni per la lotta contro le mosche emanate con la legge 29 marzo 1928, n. 858, e con il Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928.

ART. 14.

✓ Quando un edificio sia eretto all'angolo di due spazi pubblici (vie, piazze, ecc.), di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza, e la fronte o la parte di fronte prospiciente lo spazio più largo abbia l'estensione di almeno 7 metri, allora, ove non ostino motivi di igiene o di estetica o di decoro, che debbono essere specificati, è in facoltà del proprietario:

✕ a) che la maggior altezza che l'edificio può avere, a norma dell'articolo 12 sulla fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più largo, continui anche nella fronte o tratto di fronte prospiciente lo spazio più stretto, per una estensione, però, di non oltre una volta e mezza l'estensione della fronte prospiciente lo spazio più largo, fino al limite massimo di 15 metri. Tale estensione, nel caso di un angolo con smusso o raccordo che non raggiunga i 7 metri, deve misurarsi dalla prosecuzione della linea di fronte all'edificio verso lo spazio più largo;

b) oppure che tutte le due fronti o tratti di fronte dell'edificio abbiano un'unica altezza (*di congruaglio*), quale risulterà dividendo per lo sviluppo lineare delle fronti o della fronte la superficie complessiva che esse o essa avrebbero, se si applicassero, per ciascun lato o tratto, le norme dell'art. 12 purchè tale altezza di congruaglio non superi di più che 4 metri l'altezza consentita, in base a dette norme, per la fronte prospiciente lo spazio più stretto.

Ove la fronte prospiciente lo spazio più largo abbia l'ampiezza di almeno 15 metri e l'edificio risvolti o continui verso spazi più stretti dall'una e dall'altra estremità di essa, le facoltà di cui ai precedenti commi a e b potranno, o l'una o l'altra, essere applicate su ambedue questi spazi più stretti.

Potrà tuttavia ammettersi che l'edificio, anzichè all'altezza unica di congruaglio, sia costruito ad altezze diverse, a condizione che la superficie totale delle pareti non superi quella risultante dall'applicazione dell'art. 12 e che in nessuna parte l'altezza dell'edificio ecceda quella consentita dall'art. 12 verso lo spazio più largo, e quella di congruaglio verso lo spazio più stretto.

In ogni caso gli ultimi tre metri almeno di fronte verso lo spazio o gli spazi più stretti non dovranno avere altezza superiore a quella stabilita dall'art. 12 e sulla testata o frontispizio che, per tal modo si viene a formare nella parte sovralzata della casa, sul

confine dell'altra parte di altezza minore, dovranno essere continuati lo stile architettonico, la gronda e le principali decorazioni della fronte prospiciente lo spazio pubblico, almeno per tutto quel tratto che da questo è visibile.

ART. 15.

L'altezza di una casa si misura dal piano spiccato corrispondente alla quota media del marciapiede stradale che la fronteggia fino al punto più elevato della facciata dell'edificio, comprendendo cioè nella misura il cornicione di gronda, l'attico e i parapetti.

ART. 16.

Per le ricostruzioni e le radicali trasformazioni delle case esistenti dovranno osservarsi le altezze prescritte per le case di nuova costruzione.

ART. 17.

Le facciate delle case e in genere tutte le parti degli edifici destinate a rimanere visibili da vie o spazi pubblici, dovranno per quanto riguarda decorazioni, ornamentazioni e tinte, presentare un aspetto decoroso, avuto anche particolare riguardo alla destinazione dell'edificio stesso.

ART. 18.

Il Podestà può ordinare al proprietario di una casa esistente, di rinnovare l'intonaco e la coloritura della facciata, fissando un congruo termine.

È fatta eccezione per quegli edifici, il cui stile non comporti intonaco o coloritura e cioè per quelli costruiti in pietra a vista od in laterizi a lavoro quadro.

ART. 19.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere non devono sporgere più di 4 centimetri sull'area stradale, fino all'altezza di m. 2,20 dal suolo pubblico.

Lo zoccolo non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

ART. 20.

I cornicioni, i balconi, i terrazzini, le grondaie ed in genere tutti gli oggetti prospicienti spazi pubblici sono autorizzati sol-

tanto ad una altezza non inferiore a 4 metri dal piano stradale e non dovranno sporgere più di m. 1,20 dalla linea di proprietà.

ART. 21.

Le acque pluviali debbono essere raccolte e incanalate fino a raggiungere il condotto di fognatura. In mancanza di questo dovranno essere accompagnate fino al livello della strada.

I muri di cinta dovranno avere il piovante inclinato verso l'interno della proprietà.

Nei fabbricati di nuova costruzione, o che subiscano radicali restauri, i tubi scaricatori delle grondaie dovranno essere incassati nel muro, almeno fino all'altezza di m. 2,50 dal piano stradale.

ART. 22.

I serramenti delle porte e finestre al piano terreno debbono aprirsi verso l'interno.

ART. 23.

Le canne da fumo, debbono essere distinte per ogni focolare o stufa, e raggiungere almeno l'altezza di un metro sul tetto.

Non è autorizzata l'uscita del fumo nelle pareti laterali o comunque inferiormente al tetto. Le latrine e relative condutture e le canne dei camini non potranno essere costruite su area sporgente sul suolo pubblico.

ART. 24 (1).

I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al disopra del livello stradale, devono essere costruiti in muratura ordinaria.

Solo in casi eccezionali possono essere autorizzate deroghe totali o parziali alla disposizione di cui al precedente comma, quando il Podestà con deliberazione vistata dall'Autorità tutoria, riconosca che ricorrono speciali circostanze per concedere le deroghe stesse.

ART. 25 (2).

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque

(1) L'art. 24 riproduce il testo dell'art. 4 del R. D. L. 22 novembre 1937, n. 2105.

(2) L'art. 25 riproduce il testo dell'art. 5 del R. D. L. 22 novembre 1937, n. 2105.

atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

ART. 26 (1).

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

ART. 27 (1).

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni devono essere sempre impiegate malte cementizie o comunque idrauliche, e queste devono essere preferite anche nelle murature di elevazione.

Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a metri 1,50, da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti, si deve tener conto, nei calcoli, anche dell'azione del vento.

ART. 28 (1).

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

(1) Gli articoli 26, 27, 28 riproducono il testo dell'art. 5 del R. D. L. 22 novembre 1937, n. 2105.

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni m. 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di centimetri 20, la loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore ai mm. 14 se di ferro omogeneo e a mm. 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm. 5 e poste a distanza non superiore a cm. 30.

ART. 29 (1).

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione sono da richiampare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i lavori pubblici.

Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di Kg. 1.400 e Kg. 2.000 per centimetro quadrato rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro.

(1) L'art. 29 riproduce il testo dell'art. 4 del R. D. L. 22 novembre 1937, n. 2105.

ART. 30 (1).

E vietato eseguire miglioramenti, lavori di riparazione e di grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza o larghezza delle vie, al presente regolamento, a meno che non trattisi di fabbricati di eccezionale importanza artistica, storica o archeologica. E poi fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute in questo regolamento e nel regolamento di igiene.

ART. 31.

Salvo le disposizioni delle leggi in materia non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Podestà, presentandogli, ove occorra, il progetto.

ART. 32.

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.

ART. 33.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

ART. 34.

Per l'applicazione su pareti prospicienti le pubbliche strade di insegne, iscrizioni, cartelli od altro ed anche per la semplice pittura di iscrizioni o disegni sulle pareti su indicate, si deve fare istanza al Podestà, corredandola dei disegni a colori e del testo.

Il Podestà comunicherà, nel termine di venti giorni, le eventuali modifiche al disegno, al testo o ai colori.

In mancanza di tale comunicazione si intenderà concessa la autorizzazione.

✓
.....
.....
.....

(1) L'art. 30 riproduce il testo del quartultimo comma dell'art. 5 del R. D. L. 22 novembre 1937, n. 2105.

CAPO III.

Prevenzione e difesa dai pericoli dell'incendio (1).

ART. 35.

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno od in altro materiale di facile combustione sono soggette a prescrizioni speciali caso per caso.

ART. 36.

Le scale, i passaggi alle stesse e le gabbie di scala, debbono essere sempre costruiti con materiali resistenti al fuoco.

Si dovranno sempre costruire muri tagliafuoco fra le case d'abitazione, in genere, e gli altri adiacenti fabbricati adibiti ad uso di fienili, stalle e, comunque, di deposito per materiali facilmente combustibili.

(1) Per i teatri, cinematografi e locali in genere destinati a pubblico spettacolo, vedasi il Regolamento di vigilanza sui teatri, approvato con Decreto del Prefetto di Milano 4 dicembre 1937.

Per le autorimesse di qualsiasi dimensione e, in genere, per i locali dove si trovano immagazzinati, o si impiegano o si vendono oli minerali e loro derivati infiammabili o combustibili, vedansi le norme di sicurezza dettate con D. M. 31 luglio 1934, modificato dal D. M. 12 maggio 1937.

CAPO IV.

Sorveglianza, contravvenzioni, disposizioni varie.

ART. 37.

Il Podestà e i suoi incaricati hanno libero accesso nei cantieri e nei fabbricati in costruzione e possono eseguire tutti gli accertamenti necessari per constatare l'osservanza o meno degli obblighi imposti dal presente o da altri regolamenti.

ART. 38.

E in facoltà del Podestà di far applicare, alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, le tabelle indicanti i nomi delle vie o piazze e le targhe per le indicazioni dei numeri civici.

E pure consentito al Podestà di far appoggiare alle fronti di cui al comma precedente, i bracci dei fanali per l'illuminazione pubblica, qualora la larghezza della strada non permetta di poggiarli sul suolo.

ART. 39.

Sono applicabili alle costruzioni esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, salvi casi eccezionali da ammettersi volta per volta a giudizio del Podestà, le prescrizioni degli articoli 12, 20 e 36.

ART. 40.

Per motivi di pubblico interesse, il Podestà potrà ordinare la rimozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo stradale, salvo l'indennità che potesse spettare ai proprietari.

ART. 41 (1).

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal presente regolamento, il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso.

(1) L'art. 41 riproduce il disposto dei commi 3° e 4° dell'art. 6 del R. D. 22 novembre 1937, n. 2105.

Qualora vengano iniziati i lavori senza che sia stato ottemperato alla denuncia a cui all'art. 1, ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà potrà ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'articolo 106 del T. U. della legge comunale e provinciale. L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento definitivo.

I contravventori saranno puniti a termini della legge 26 febbraio 1928, n. 613 e degli articoli 106, 107, 108, 109 e 110 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dall'art. 55 della legge stessa e 378 della legge sui lavori pubblici.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100